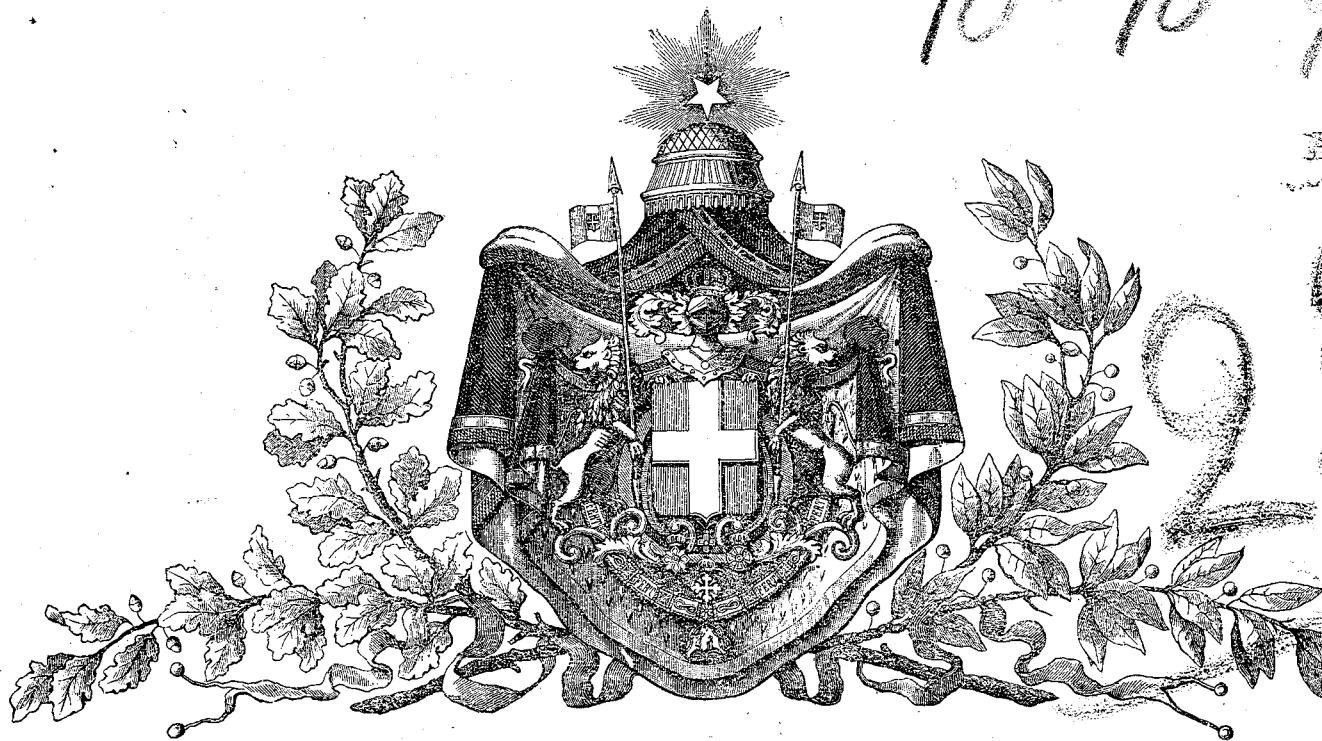
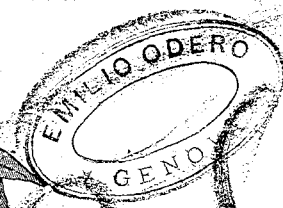


10-10-91

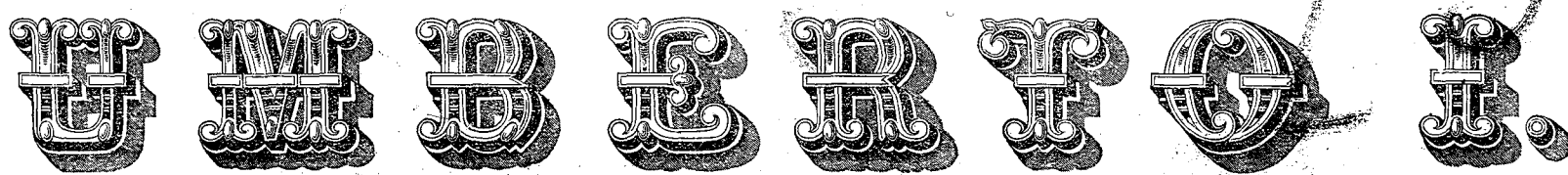


EMILIO ODERO
VIA GIANNINI N. 1 - SOTTORIPA
GENOVA

229



IN NOME DI SUA MAESTÀ



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N° del Registro 55

N° del Passaporto 324

CONNOTATI

Età anni 36

Statura metri 1.70

Capelli brizzolati

Sopracciglia castane

Occhi verdi

Naso recto

Bocca normale

Mento ovale

Barba castanea

Segui particolari

Condizione felice

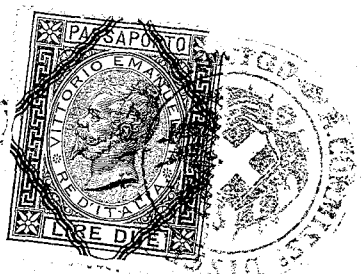
Nato a Lomigo

Domicilio Lomigo

Firma del latore

Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Marcolin Michelangelo del fu
Francesco che va nel Brasile con la moglie Bernarda Fiore
d'anni 29, coi figli: Florinda d'anni 11, Malvina d'anni 9, Margherita e
Giustina d'anni 6 e Francesco d'anni 5. ~~con la moglie Bernarda~~
~~Luisa d'anni 13 e i figli: Vittoria d'anni 11 e~~
~~Giuseppe d'anni 8.~~

Il presente Passaporto rilasciato a Lomigo
il due Ottobre milleottocento novantuno
dietro n. del Simbolo Lomigo
è valido per un anno.



Si approvano l'interlineatura
alle sigle 7a facc. 9a
del commissario P.

Per delegazione

del Ministro per gli affari esteri

Il Commissario P.
Cavaliere

CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL EM CENOSA

RIO DE JANEIRO

Via. 980 277

28/10/91 9 8bre



Consul Geral

J. R. Martins

*Serve como lista de famílias
e Martins*

GIULIO MAZZINO

Partenza. 10. 8bre. 91

AVVERTENZE.

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:
1° Colui che è nato in Francia da un italiano e da una francese o da una medesima in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano o non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non dichiara la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prende parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani:

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, sono maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestano la volontà di rinunciare alla nazionalità del padre, o della madre, secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si rechino al Messico a vantaggio di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti e mendicanti di mestiere, nonché a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.